

Regione Marche
Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45
Bollettino Ufficiale Regionale 31 dicembre 1998, n.
107

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale delle Marche.

Preambolo

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

CAPO I Principi generali

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge, in conformità agli indirizzi stabiliti dal d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alla Regione e agli enti locali e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia di trasporto pubblico regionale e locale al fine di:
- a) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio regionale basato sui principi di Vivibilità delle aree urbane e di salvaguardia ambientale;
 - b) realizzare, con il concorso degli enti locali, un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture, anche attraverso la valorizzazione e la promozione del trasporto ferroviario al fine di garantire pari condizioni di accesso a tutti i cittadini;
 - c) favorire la razionalizzazione dei servizi e l'efficacia della spesa.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove misure idonee a:

a) conferire agli enti locali le funzioni e i compiti di pianificazione, amministrazione e gestione che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

b) realizzare la completa integrazione modale e tariffaria tra il sistema ferroviario e la rete automobilistica di trasporto pubblico, con il necessario utilizzo e sviluppo di tecnologie innovative

c) migliorare la mobilità attraverso il riassetto della rete dei trasporti e la riqualificazione delle aree d'interscambio dei passeggeri;

d) attivare la gestione unitaria dei servizi di trasporto pubblico al fine di ottenere dimensioni aziendali sufficienti a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità dei servizi nei bacini di traffico;

e) superare il sistema delle concessioni e gli assetti monopolistici ed introdurre la concorrenza nelle procedure di selezione dei gestori dei servizi;

e bis) incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto negli spostamenti sistematici;
(1)

f) attivare il monitoraggio della mobilità attraverso lo scambio delle informazioni tra la Regione, gli enti locali ed i gestori dei trasporto pubblico.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 24, L.R. 04.12.2017, n. 34 (B.U.R. 04.12.2017, n. 128) con decorrenza dal 05.12.2017.

CAPO I Principi generali
Articolo 2
Principi del conferimento

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene in particolare nel rispetto dei seguenti principi:

a) principio di sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale sono attribuite o delegate ai Comuni alle Unioni montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative; (2)

b) principio di cooperazione, per cui all'individuazione delle funzioni di interesse unitario regionale e alla determinazione dell'ente cui vengono conferite le singole funzioni, così come alla definizione dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie, la Regione procede assicurando la massima partecipazione degli enti interessati;

c) principio di completezza, di omogeneità e di unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi e funzioni amministrative omogenei e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

d) principio di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, in modo da assicurare un adeguato ed efficiente esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

e) principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

[2. I cittadini possono rivolgersi agli uffici dei Comuni per qualsiasi pratica amministrativa che riguardi le funzioni disciplinate dalla presente legge, incluse quelle di cui al comma 4, anche se non rientranti nelle competenze comunali. L'ufficio informa il cittadino sul procedimento da seguire.] (1)

3. Per l'esercizio delle funzioni loro conferite i Comuni, le Comunità montane e le Province possono utilizzare le forme di associazione e di cooperazione previste dalla legislazione vigente.

4. Restano ferme le funzioni già spettanti ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province sulla base delle leggi statali e regionali vigenti. Le funzioni di competenza regionali già delegate agli enti medesimi si intendono attribuite.

(1) Il presente comma è stato così abrogato dall'art. 16 L.R. 10.04.2007, n. 4, (B.U.R. 19.04.2007, n. 37).

(2) Le parole ", alle Comunità montane e alle Province" contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "e alle Unioni montane" dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO I Principi generali
Articolo 3
Collaborazione e informazione

1. La Regione, i Comuni, (e Comunità montane e le Province operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso la costituzione di sistemi informativi comuni.

2. A tale fine, (a conferenza regionale e le conferenze provinciali delle autonomie operano come strumenti di raccordo per promuovere la collaborazione e l'azione coordinata fra Regione ed enti locali.

3. Per la pianificazione e la gestione dei servizi comuni o per attività e servizi che interessano i territori finitimi, gli enti locali possono addivenire ad intese fra di loro.

CAPO I Principi generali
Articolo 4
Coordinamento e potere sostitutivo

1. La Giunta regionale può adottare, su parere del Consiglio delle autonomie locali, atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere della conferenza se questo non Viene reso entro venti giorni dalla richiesta. (1)

2. La Giunta regionale provvede, ai sensi della L.r. 5 settembre 1992, n. 46 alla verifica della compatibilità con gli atti regionali di programmazione degli atti della programmazione dei Comuni, delle Comunità montane e delle Province rilevanti ai fini dell'attuazione della programmazione regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze stabiliti dalle disposizioni comunitarie. (2)

(1) Le parole "su conforme parere della conferenza regionale delle autonomie" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole "su parere del Consiglio delle autonomie locali", e la parola "coordinamento" è stata così sostituita dalla parola "indirizzo" dall'art. 16 L.R. 10.04.2007, n. 4, (B.U.R. 19.04.2007, n. 37). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Giunta regionale può adottare, su conforme parere della conferenza regionale delle autonomie, atti di coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere della conferenza se questo non Viene reso entro venti giorni dalla richiesta."

(2) Le parole "sentita la conferenza regionale delle autonomie" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole "sentito il Consiglio delle autonomie locali" dall'art. 16 L.R. 10.04.2007, n. 4, (B.U.R. 19.04.2007, n. 37). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, previa diffida, può adottare i necessari atti sostitutivi al fine di assicurare l'osservanza degli atti regionali di programmazione e di indirizzo e l'adempimento degli obblighi e delle scadenze stabiliti dalle disposizioni comunitarie. "

CAPO I Principi generali
Articolo 5
Trasporti pubblici

1. Per servizi di trasporto pubblico regionale e locale s'intendono i servizi di trasporto di persone e merci, offerti, nell'ambito del territorio regionale e infraregionale, alla generalità degli utenti, esercitati in base ad un contratto di servizio stipulato con la Regione o un ente

locale da vettori ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei, o attraverso impianti fissi, in modo continuativo o periodico, con percorsi, orari e tariffe prestabiliti.

2. I servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997, costituiscono un sistema di trasporto unitario sul territorio regionale e comprendono tutti i servizi ferroviari non di interesse nazionale.

3. I servizi automobilistici di linea di trasporto pubblico, effettuati su gomma e con sistemi a guida vincolata, si distinguono in:

a) urbani, che sono svolti nell'ambito del territorio di un comune e sono caratterizzati da una frequenza medio-alta di corse, in presenza di una sostanziale continuità degli insediamenti urbani

b) suburbani, che, in presenza di forti discontinuità dell'insediamento, collegano il centro urbano di un comune con i centri frazionali, lo scalo ferroviario, le aree produttive dello stesso o parti marginali contigue di comuni limitrofi;

c) regionali e interregionali, che collegano rispettivamente il territorio di due o più comuni, nell'ambito di uno o più bacini di traffico della regione o il territorio della regione con quello di una regione limitrofa;

d) di granturismo, che sono attivati con lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storiche ed ambientali delle località collegate;

e) a domanda debole, che sono effettuati con modalità particolari ed idonee tecnologie, nei territori a bassa densità abitativa o a domanda debole, in alternativa ai servizi di linea ordinari;

f) speciali, che sono riservati a soggetti portatori di handicap o con ridotta capacità motoria.

4. I servizi pubblici su impianti fissi comprendono i trasporti effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri.

5. I servizi marittimi ed aerei di interesse regionale, per trasporti di linea di persone e merci ovvero in conto terzi comprendono:

a) i collegamenti aerei svolti esclusivamente nell'ambito della regione;

b) i servizi di trasporto elicotteristico;

c) i servizi di cabotaggio svolti prevalentemente in ambito regionale.

6. La Giunta regionale definisce forme di sperimentazione con sistemi innovativi di trasporto e tecnologie avanzate, fissando tempi e modalità di svolgimento di tali servizi.

7. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale con caratteristiche omogenee della domanda di trasporto, comprendente comuni di una o più province, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, è stipulato un unico contratto di servizio.

8. Per nodo di scambio s'intende una località individuata sulla rete principale dei trasporti che permette l'accesso al sistema dei trasporto pubblico locale e l'interscambio tra modalità diverse, tra rete principale e secondaria. g. La rete principale dei trasporto pubblico regionale e locale è definita da un insieme di collegamenti plurimodati, cadenzati e veloci, tra centri urbani e nodi di scambio.

CAPO II Ripartizione delle funzioni

Articolo 6

Funzioni della regione

1. Appartengono alla Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 10;

b) approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 13;

c) predisposizione della programmazione degli investimenti di cui all'articolo 12;

d) individuazione dei servizi minimi secondo le modalità dell'articolo 18, nonché dei criteri e delle modalità per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole;

- e) ripartizione [tra le Province] dei fondo regionale di cui all'articolo 23; (3)
- f) programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, di cui all'articolo 5, comma 2, e stipulazione dei relativi contratti di servizio;
- g) regolamentazione dei servizi aerei, elicotteristici e di cabotaggio, di cui all'articolo 5, comma 5;
- h) disciplina degli interventi per l'innovazione tecnologica nel sistema dei trasporti;
- i) disciplina dei corsi e degli esami di abilitazione per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
- l) disciplina delle regole di utilizzo dei mezzi da parte dei viaggiatori.
- m) rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati; (1)
- n) rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72. (1)
- n bis) istituzione e gestione delle linee interregionali interprovinciali e di granturismo di cui all'articolo 5, comma 3, lettere c) e d). (2)

2. Sono soppresse le seguenti funzioni amministrative:

- a) approvazioni degli organici di sistemi di trasporto;
- b) assenso alla nomina dei direttori di esercizio degli impianti fissi.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 12, L.R. 06.11.2002, n. 23 (B.U.R. 14.11.2002, n. 120).

(2) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 24, L.R. 24.12.2004, n. 29 (B.U.R. 28.12.2004, n. 139).

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO II Ripartizione delle funzioni
Articolo 7
Osservatorio per la mobilità

1. Al fine di valutare l'evoluzione della mobilità regionale delle merci e dei passeggeri, le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza del sistema dei trasporti e il suo impatto sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso la Giunta regionale, l'Osservatorio permanente della mobilità.
 2. L'Osservatorio effettua indagini sistematiche o finalizzate. L'Osservatorio predispone un rapporto annuale che analizza lo stato della mobilità della regione e le sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.
 3. La Giunta regionale provvede a definire la struttura e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 23, comma 6, nonché a definire le procedure e le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati che devono essere forniti da tutti i soggetti che operano nel settore della mobilità.
-

Capo II - Ripartizione delle funzioni
Articolo 8
Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico regionale e locale riguardanti i servizi definiti all'articolo 5, commi 3, lettere b), c), d), e), f) e 4.
2. le Province esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:

- a) approvazione dei piani di bacino di cui all'articolo 14, comprensivi dei piani per la mobilità dei disabili previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- b) stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino di cui all'articolo 19;
- c) istituzione degli eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nei contratti di servizio, con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;
- d) dipartizione tra i comuni delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto urbano;
- e) controllo della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle variazioni dello stesso e dell'ubicazione delle fermate ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753;
- f) rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- g) vigilanza sugli impianti fissi di interesse sovracomunale ai sensi del d.p.r. 753/1980;
- h) autorizzazione ai Comuni per il rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus;
- i) trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente di cui alla legge 21/1992;
- [l] rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati;] (1)
- m) organizzazione degli esami per consulenti della circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;
- n) nomina della commissione di abilitazione e tenuta degli albi provinciali per il personale incaricato del controllo dei titoli di viaggio;
- o) nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto di interesse regionale ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148.

[p] rimborso alle aziende che svolgono il servizio di trasporto pubblico automobilistico dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72.] (2)

[3. Nell'ambito dei rispettivi bacini, con esclusione del trasporto urbano, sono attribuite alle Province tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e dei Comuni ai sensi della presente legge.] (3)

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 12, L.R. 06.11.2002, n. 23 (B.U.R. 14.11.2002, n. 120).

(2) La presente lettera prima aggiunta dall'art. 1, L.R. 12.01.2001, n. 2 (B.U.R. 18.01.2001, n. 10) è stata da ultimo abrogata dall'art. 12, L.R. 06.11.2002, n. 23 (B.U.R. 14.11.2002, n. 120).

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO II Ripartizione delle funzioni

Articolo 9

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale riguardanti i servizi definiti dall'articolo 5, comma 3, lettera a).

2. I Comuni esercitano in particolare le seguenti funzioni amministrative:

a) approvazione dei piani per la mobilità previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei piani urbani del traffico in base agli indirizzi regionali;

[b) definizione dei servizi sulla rete di competenza sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia] (1)

[c) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti nella lettera b), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci o delle aziende affidatarie;] (1)

[d] stipulazione dei contratti di servizio;] (1)

[e] controllo della sicurezza e della regolarità dei servizio di trasporto su strada, e riconoscimento dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;] (1)

[f] rilascio delle autorizzazioni per il materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizio;] (1)

g) vigilanza sugli impianti fissi comunali ai sensi del d.p.r. 753/1980;

[h] rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati.] (1)

3. Nell'ambito dei trasporto urbano. sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative non di competenza della Regione e delle Province ai sensi della presente legge.

4. 1 Comuni possono esercitare le funzioni di cui alla presente legge in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.

(1) La presente lettera è stata abrogata dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO III Programmazione
Articolo 10
Piano regionale dei trasporti

1. Il piano regionale dei trasporti si articola nel piano dei trasporto pubblico locale, nel piano dei trasporlo delle merci, marittimo ed aereo e nel piano delle infrastrutture, che definiscono gli interventi di interesse regionale.

2. Il piano e le sue articolazioni sono approvati e aggiornati, anche in tempi diversi, con le procedure previste dalla L.r. 46/1992.

CAPO III Programmazione

Articolo 11

Piano regionale del trasporto pubblico locale

1. Il piano regionale del trasporto pubblico locale:

a) stabilisce le prospettive dell'attività programmatica della Regione nel settore del trasporto pubblico a breve e medio termine;

b) individua i bacini di traffico, sulla base dell'analisi della domanda;

c) individua la rete principale dei trasporti pubblici su strada e su ferrovia ed i principali nodi di scambio;

d) determina gli indirizzi per la pianificazione operativa dei trasporti locali, dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico dei Comuni, atti ad assicurarne la coerenza con il piano regionale.

2. Le previsioni del piano regionale del trasporto pubblico locale si attuano attraverso il programma triennale dei servizi di cui all'articolo 13.

CAPO III Programmazione

Articolo 12

Investimenti

1. La Giunta regionale predispone il programma degli investimenti, da attuare mediante accordi di programma con lo Stato, le Regioni limitrofe, le Province e i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 422/1997.

2. Al fine di favorire l'integrazione modale e ridurre i fattori di inquinamento, gli investimenti sono destinati:

- a) all'acquisto dei mezzi di trasporto pubblico;
- b) alla costruzione delle infrastrutture complementari, quali stazioni e fermate, parcheggi e nodi di scambio;
- c) agli impianti fissi;
- d) alle apparecchiature di controllo, di bigliettazione e di monitoraggio;
- e) alle officine e depositi dei mezzi.

3. Il programma degli investimenti di cui al comma 1 fissa le priorità. Sono esclusi dagli investimenti le sedi e gli uffici delle aziende di trasporto pubblico.

4. La Giunta regionale stabilisce i vincoli all'alienazione relativamente ai mezzi di trasporto, delle attrezzature e dei beni strumentali fruente di contributi pubblici e al cambio d'uso, i prezzi di cessione e le forme di vigilanza.

CAPO III Programmazione
Articolo 13
Programma triennale dei servizi

1. Al fine di promuovere il trasporto pubblico locale e coerentemente con la definizione del livello dei servizi minimi di cui all'articolo 18, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale dei servizi comprendente:

- a) l'utilizzazione della rete suddivisa in:
 - 1) linee principali, definite in termini di collegamenti chilometrici, corse e frequenze;
 - 2) linee secondarie, definite in termini di collegamenti e chilometri,
 - 3) nodi di scambio;

- b) l'integrazione di orari, percorsi e tariffe tra i servizi ferroviari e gli altri servizi di trasporto;
 - c) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti;
 - d) le modalità di determinazione delle tariffe, comprese quelle relative ai titoli di viaggio agevolati;
 - e) il contratto-tipo di servizio e le modalità di approvazione e revisione dei singoli contratti di servizio;
 - f) il monitoraggio dei servizi;
 - g) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale 2. Il programma è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in base agli adeguamenti dei contratti di servizio definiti nel corso dell'anno precedente e delle scelte effettuate tramite i piani di bacino.
-

CAPO III Programmazione
Articolo 14
Piani di bacino

1. I piani relativi ai bacini di traffico di cui all'articolo 5, comma 7, sono predisposti dalle Province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, in conformità agli indirizzi e ai contenuti della pianificazione regionale ed in coerenza con le linee dei rispettivi piani territoriali di coordinamento.
2. I piani di bacino, con riferimento ai servizi minimi e sulla base dell'analisi della domanda, dell'offerta di mobilità e delle infrastrutture, sono finalizzati a:
 - a) riequilibrare l'offerta dei servizi di trasporto nell'ambito del territorio;
 - b) evitare le sovrapposizioni tra i diversi vettori;
 - c) razionalizzare la rete dei servizi regionali, integrandola con quelli suburbani ed urbani;

d) individuare gli eventuali servizi suburbani da inserire nel contratto di servizio del bacino;

e) individuare le aree a domanda debole e adeguare l'offerta dei servizi di trasporto a chiamata ed altri;

f) eliminare le barriere sviluppando la mobilità dei soggetti disabili;

g) individuare gli interventi sulle infrastrutture necessari per renderle idonee alle esigenze del trasporto pubblico.

3. Ciascun piano comprende il territorio di un bacino, all'interno del quale stabilisce l'integrazione, attraverso i nodi di scambio, tra la rete secondaria da esso definita e la rete principale definita dal piano regionale e determina l'oggetto del relativo contratto di servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i servizi che interessano diversi bacini e quelli interregionali sono attribuiti al bacino di traffico ove si svolge il percorso prevalente o a quello di provenienza, purché sia garantito il criterio della maggiore efficienza ed economicità del servizio;

b) i servizi di linea urbani possono essere inseriti, previa intesa con gli enti locali competenti, nel bacino di traffico corrispondente e rientrare nel relativo contratto di servizio;

c) i servizi di linea suburbani e i servizi a domanda debole, da prevedere in alternativa ai servizi di linea, devono essere disciplinati nel contratto di servizio. Nelle aree a domanda debole e con particolare riferimento alle gestioni associate di cui al comma 4 dell'articolo 9, il piano, ai fini della disciplina del contratto di servizio, tiene conto dei servizi preesistenti.

4. Il piano può proporre di introdurre motivate e non rilevanti modifiche alla rete principale e disporre integrazioni e variazioni delle reti dei servizi urbani che siano finanziariamente compatibili con le risorse assegnate.

5. Il piano individua anche gli eventuali servizi aggiuntivi a carico degli enti locali e i servizi di granturismo, da sottoporre alla sola autorizzazione amministrativa.

CAPO III Programmazione
Articolo 15
Approvazione dei piani di bacino

1. Il piano di bacino è approvato dalla Provincia, sentiti gli enti locali, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori interessate, ed è inviato alla Regione ai fini della verifica della compatibilità di cui all'articolo 4, comma 2 e per la successiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

[2. Nel caso in cui il bacino di traffico interessi il territorio di più province, il piano predisposto dalla Provincia di riferimento del bacino è approvato previa intesa con la Provincia limitrofa.] (1)

3. Il piano di bacino è aggiornato ogni tre anni, con la procedura di cui al presente articolo ed è attuato attraverso i contratti di servizio.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO III Programmazione
Articolo 16
Piani urbani del traffico

1. I Comuni individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 2851/1992 e quelli che hanno istituito il trasporto pubblico urbano provvedono, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, all'approvazione di piani urbani del traffico e li trasmettono alle Province interessate per la verifica di compatibilità con le scelte dei piani di bacino.

2. I restanti Comuni provvedono ad inserire specifiche prescrizioni urbanistiche relative al sistema della mobilità negli strumenti di pianificazione previsti dalla L.r. 5 agosto 1992, n. 34.

3. I piani e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 devono osservare gli indirizzi del piano regionale dei trasporti e perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riduzione della congestione del traffico e migliore accessibilità all'area urbana;
- b) eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) tutela della mobilità non motorizzata;
- d) aumento della velocità commerciale dei veicoli adibiti al trasporto pubblico;
- e) riduzione della sosta privata nelle aree centrali.

CAPO IV Organizzazione dei servizi

Articolo 17

Servizi ferroviari

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti di programmazione ed amministrazione riguardanti i servizi ferroviari di cui all'articolo 5, comma 2, attraverso la stipula di un contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato SpA o altre società accreditate che disciplina la sola attività del trasporto.

2. I servizi ferroviari comprendono i treni metropolitani, regionali, diretti e interregionali e sono svolti in tutta la rete ferroviaria compresa nel territorio della regione. Sono svolti anche nella rete delle regioni limitrofe, allo scopo di soddisfare la mobilità interregionale, previa intesa fra le Regioni interessate, per addvenire alla stipula dei contratti di servizio.

CAPO IV Organizzazione dei servizi

Articolo 18

Servizi minimi

1. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi essenziali per assicurare la mobilità dei cittadini sulla rete dei servizi regionali, interregionali ed urbani, con oneri a carico del bilancio regionale. (1)

2. I servizi minimi sono definiti sulla base dei seguenti criteri:

a) massima utilizzazione dei mezzi pubblici nel trasporto pendolare;

b) coordinamento fra i servizi ferroviari, le autolinee regionali e quelle urbane;

c) riequilibrio nell'accessibilità alle attrezzature pubbliche e ai centri urbani;

d) incentivazione dei servizi a domanda debole e di quelli a minor impatto ambientale.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i servizi minimi per ciascun bacino di traffico in termini di collegamenti, corse e frequenze sulla rete principale ed in termini di collegamenti e chilometri per autobus sulle linee secondarie.

4. Per i territori a domanda debole, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i servizi che possono essere affidati con le procedure concorsuali previste dall'articolo 14, comma 4, dei d.lgs. 422/1997.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, per il trasporto urbano la definizione dei servizi minimi corrisponde a quelli attualmente svolti in base alla spesa storica, corretta con criteri che assicurino il riequilibrio dei servizi tra i comuni.

(1) Le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole "sentiti il Consiglio delle autonomie locali" dall'art. 16 L.R. 10.04.2007, n. 4, (B.U.R. 19.04.2007, n. 37). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie e la Commissione consiliare competente, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il livello dei servizi minimi essenziali per assicurare la mobilità dei cittadini sulla rete dei servizi regionali, interregionali ed urbani, con oneri a carico del bilancio regionale. "

CAPO IV Organizzazione dei servizi
Articolo 19
Disciplina dei contratti di servizio

1. I servizi di trasporto pubblico sono affidati mediante contratti di servizio, stipulati dalla Regione e dagli enti locali con l'affidatario del servizio, sulla base di un capitolato e di un contratto-tipo, approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei principi fissati dalla carta dei servizi del settore e dall'articolo 19 del d.lgs. 422/1997.
 2. Il corrispettivo di ciascun contratto è quantificato sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
 3. La durata dei contratti per i servizi ferroviari e automobilistici è fissata in sei anni; nei contratti devono essere previste clausole di revisione annuale per l'adeguamento alle mutate esigenze del traffico.
 4. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi automobilistici sono stipulati almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità, fatta eccezione per il primo contratto di servizio.
 5. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.lgs. 422/1997.
- [6. I contratti di servizio disciplinano le procedure amministrative per il rimborso alle aziende di trasporto che rilasciano agli aventi diritto i titoli di viaggio applicando le tariffe agevolate secondo le modalità definite nel programma triennale e prevedono l'obbligo di trasmettere i dati periodicamente richiesti dalla Regione.] (1)
- 6 bis. Le somme provenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dal contratto di servizio ferroviario sono finalizzate al miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio nonché alla riduzione del costo degli abbonamenti per compensare i disagi subiti dai fruitori del servizio ferroviario regionale. A tal fine sono istituiti nel programma operativo annuale appositi capitoli di entrata e di spesa. (5)

7. A decorrere dal 1 aprile 2000 l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati, è regolato da contratti di servizio. Alla data del 31 marzo 2000 cessano le concessioni in corso; fino alla medesima data sono prorogate di diritto quelle aventi scadenza anteriore. I contributi di esercizio da corrispondere fino al 31 marzo 2000 sono determinati sulla base del costo economico standardizzato dell'anno 1999, approvato con del. Giunta reg. n. 3221 del 13 dicembre 1999. (2) (3) (4)

8. La spesa derivante dai contratti di servizio non può superare il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi delle infrastrutture, dello 0,35 dal 1° gennaio 2000.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 12, L.R. 06.11.2002, n. 23 (B.U.R. 14.11.2002, n. 120).

(2) L'originaria decorrenza del 1° gennaio 2000 prima sostituita con la data del 1° marzo 2000 dall'art. 1, L.R. 24.01. 2000, n. 4 (B.U.R. 03.02.2000, n. 10) è stata, successivamente, sostituita dall'art. 42, L.R. 23.03.2000, n. 21 (B.U.R. 31.03.2000, n. 36 ripubblicata 06.04.2000, n. 37).

(3) L'originario termine del 31 dicembre 1999 prima sostituito con la data del 29 febbraio 2000 dall'art. 1, L.R. 24.01. 2000, n. 4 (B.U.R. 03.02.2000, n. 10) è stato, successivamente, sostituito dall'art. 42, L.R. 23.03.2000, n. 21 (B.U.R. 31.03.2000, n. 36 ripubblicata 06.04.2000, n. 37).

(4) Il presente periodo è stato aggiunto dall'art. 42, L.R. 23.03.2000, n. 21 (B.U.R. 31.03.2000, n. 36 ripubblicata 06.04.2000, n. 37).

(5) Il presente comma è stato così aggiunto dall'art. 12 L.R. 02.08.2006, n. 13, (B.U.R. 04.08.2006, n. 80)

CAPO IV Organizzazione dei servizi
Articolo 20
Procedure per l'affidamento dei servizi

1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici e di introdurre regole concorrenziali per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, ricorrono a procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e per la scelta dei soci privati delle società affidatarie, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste. (2)

2. In attuazione di quanto stabilito dal comma 1:

a) per la scelta dei gestori dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158;

b) per l'aggiudicazione dei servizi si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del d.lgs. 158/1995;

e) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal d.p.r. 16 settembre 1996, n. 533.

3. I servizi di trasporto pubblico dell'intero bacino ed i servizi urbani possono essere affidati, senza ricorrere alle procedure concorsuali di cui al comma 1, con atto motivato, per cinque anni, alle società derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali o dei consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano concessionari di servizi di trasporto pubblico extraurbano e/o dei medesimi servizi urbani da affidate. La trasformazione, attuata nelle forme di cui all'articolo 18, comma 3, dei d.lgs. 422/1997, deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) che sia completata entro il 30 giugno 1999;

b) che gli eventuali soci privati delle società derivanti dalla trasformazione siano prioritariamente individuati tra tutti gli attuali concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico da affidare.

4. Qualora in uno stesso bacino vi siano due o più aziende speciali o consorzi, l'affidamento verrà concesso all'unica società derivante dalla trasformazione o, qualora la società non sia una sola, alla società avente un maggior chilometraggio in concessione nel bacino alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I servizi di trasporto urbano di cui all'articolo 5, comma 3, che restano gestiti direttamente dai Comuni e affidati dagli stessi con contratto di servizio ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non possono essere ampliati rispetto a quelli già gestiti nelle

medesime forme alla data di entrata in vigore del d.lgs. 422/1997. Entro sei mesi dalla data di scadenza di cui al comma 3, lettera a), è comunque fatto obbligo di attivare procedure concorsuali per l'affidamento di una quota del servizio. Possono partecipare alla procedura concorsuale anche le aziende speciali e i consorzi affidatari del restante servizio.

6. Allo scopo di raggiungere la massima efficienza e una integrazione graduale, i servizi di ciascun bacino, affidati ai sensi del comma 3, sono gestiti, per un periodo transitorio di tre anni dall'affidamento, tramite una riunione di imprese costituita ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 158/1995 e formata dalla società oggetto della trasformazione, in qualità di capofila, e dai concessionari delle linee comprese nel bacino di traffico alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelli che abbiano aderito come soci alla società derivante dalla trasformazione.

7. Se entro sei mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al comma 6, tutti i soggetti partecipanti alla riunione di imprese sono divenuti soci della società derivante dalla trasformazione o hanno costituito tra loro una nuova società, l'affidamento dei servizi è prorogato fino al completamento del periodo previsto al comma 3.

8. Diversamente dall'esito di cui al comma 7, l'ente affidante, anche sulla base del parere del collegio di vigilanza di cui al comma 9, verifica che le società partecipanti alla riunione d'impresa abbiano conseguito significativi progressi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di efficienza indicati dalla presente legge. In caso di esito positivo della verifica, l'ente affidante proroga, fino alla scadenza del periodo di cui al comma 3, l'affidamento dei servizi dell'intero bacino alla società derivante dalla trasformazione o alla nuova società costituita. La quota dei servizi svolti dalle aziende non integrate nella società, può essere mantenuta, per un periodo non superiore a sei mesi, nelle forme previste dal comma 6, al fine di consentire alla società affidataria il reperimento dei mezzi necessari allo svolgimento di tutti i servizi. In caso di esito negativo della verifica, l'ente affidante revoca l'affidamento e attiva la procedura concorsuale di cui al comma 1, prevedendo la proroga coattiva del servizio alla riunione di imprese fino alla data di effettivo espletamento del servizio medesimo da parte dell'impresa aggiudicataria.

[9. E' istituito, presso la Regione, un Collegio di vigilanza composto da:

- a) un rappresentante designato dalla Regione con funzioni di presidente,
- b) un rappresentante designato dagli enti affidanti;
- c) un rappresentante designato dalle società derivanti dalla trasformazione;

d) un rappresentante designato dagli altri componenti le riunioni d'impresa di cui al comma 6;

e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali.] (1)

[10. Il Collegio di vigilanza, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo transitorio di cui al comma 5, esprime il parere di cui al comma 8 e vigila sull'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza previsti dalla presente legge da parte dei componenti la riunione d'impresa.] (1)

11. Decorso il periodo di validità del primo contratto di servizio di cui al comma 3, o in caso di decadenza, rinuncia o revoca dell'affidamento, i servizi di bacino devono essere affidati mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.

12. Nei casi in cui le aziende speciali ed i consorzi di cui al comma 3 non siano trasformati entro la scadenza indicata alla lettera a) del medesimo comma, è fatto obbligo di affidare il servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 1.

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 4, L.R. 12.05.2003, n. 7 (B.U.R. 15.05.2003, n. 44).

(2) Le parole ", le Province ed i Comuni" contenute nel presente comma, sono state così sostituite dalle seguenti parole "e gli enti locali" dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO IV Organizzazione dei servizi

Articolo 20 bis

Ulteriori procedure per l'affidamento dei servizi

1. La Regione, le Province e i Comuni affidano i servizi di trasporto pubblico locale a:

a) società di capitali individuate mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; se la società derivante dalla trasformazione di cui al comma 3 dell'articolo 20 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. I contratti per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico stipulati con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si risolvono di diritto al 31 dicembre 2005.

3. I contratti di servizio stipulati a seguito dell'affidamento di cui al comma 1 contengono i termini e le modalità di realizzazione del progetto di bigliettazione elettronica integrata previsto dal programma triennale dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 13. (1)

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, L.R. 21.10.2004, n. 22 (B.U.R. 28.10.2004, n. 114).

CAPO IV Organizzazione dei servizi

Articolo 21

Modalità per lo svolgimento dei servizi

[1. E' vietata l'effettuazione di servizi di trasporto passeggeri o di servizi di linea o di granturismo in sovrapposizione o interferenza con i servizi affidati ai sensi della presente legge.

2. E' consentito il sub-affidamento dei servizi, allo scopo di realizzare economie nei costi di trasporto pubblico, secondo le norme specifiche introdotte nei contratti di servizio e con le seguenti limitazioni:

a) non deve essere superato il limite massimo dei venti per cento dei servizi esercitati;

b) vanno rispettate le procedure previste dall'articolo 20, qualora l'importo annuo dei "sub-affidamento superi lire 300.000.000. Per importi inferiori la scelta del sub-affidatario è effettuata a trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte;

c) l'impresa sub-affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare le norme in materia di trasporto pubblico di persone, in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, ed il contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, pena la decadenza dal sub-affidamento;

d) in caso di decadenza o di revoca dell'affidamento cessa contestualmente il sub-affidamento, senza che sia dovuto alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

3. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidata (io si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, di revoca, di risoluzione o di decadenza del contratto di servizio o dell'affidamento;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'articolo 26, allegato A, del r.d. 148/1931, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e degli eventuali contratti integrativi aziendali;

c) i mezzi di trasporto funzionali all'esercizio del servizio sono ceduti all'impresa subentrante al valore di stima e al netto del residuo degli eventuali contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto. La stima è effettuata da parte di un tecnico scelto di comune accordo dalle parti, in caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla Giunta regionale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33), è stato da ultimo abrogato dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

Articolo 22

Vigilanza e controlli

1. La Regione[, le Province] e i Comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità, della sicurezza e della qualità dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza. (3)

2. La vigilanza può consistere anche in ispezioni e verifiche per l'acquisizione di dati presso le aziende affidatarie dei servizi, che sono tenute a fornire collaborazione, mettendo a disposizione i mezzi e il personale necessari.

3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi di pubblico trasporto coloro che effettuano su di essi compiti di servizio attivo su disposizione delle imprese, nonché i dipendenti della Regione[, delle Province] e dei Comuni che svolgono compiti di controllo e di vigilanza sul trasporto pubblico regionale e locale. (4)

3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello stato) nonché ai militari delle Capitanerie di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro. (1)

3 ter. Agli appartenenti ai Corpi di polizia provinciale e comunale, domiciliati o residenti nelle Marche purchè viaggino in divisa, è concesso il trasporto urbano su gomma gratuito nel Comune o nei Comuni ove prestano servizio. Ai Vigili del Fuoco è consentito il trasporto gratuito nel percorso residenza-luogo di lavoro, rimborsabile dietro presentazione del titolo di viaggio utilizzato; la Giunta regionale regola le modalità di erogazione delle agevolazioni provvedendo annualmente alla verifica e dei costi sostenuti. (2)

(1) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 24 L.R. 24.12.2004, n. 29 (B.U.R. 28.12.2004, n. 139), poi sostituito dall'art. 39, L.R. 10.02.2006, n. 2, (B.U.R. 16.02.2006, n. 21), poi sostituito dall'art. 12 L.R. 02.08.2006, n. 13, (B.U.R. 04.08.2006, n. 80), è stato da ultimo modificato dall'art. 27 L.R. 23.02.2007, n. 2, (B.U.R. 26.02.2007, n. 19, Supplemento n. 6). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "3 bis. Agli appartenenti ai Corpi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e

Corpo Forestale dello stato) nonchè ai militari delle Capitaneria di Porto che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, domiciliati o residenti nelle Marche, purchè viaggino in divisa, è concessa la libera circolazione su tutta la rete del trasporto pubblico regionale su gomma e su ferro."

(2) Il presente comma è stato così aggiunto dall'art. 12 L.R. 02.08.2006, n. 13, (B.U.R. 04.08.2006, n. 80).

(3) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

(4) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015.

CAPO V Risorse finanziarie e tariffe

Articolo 23

Fondo regionale trasporti

1. E' costituito il fondo regionale trasporti il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di bilancio della Regione sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato [ai sensi dei d.lgs. 422/1997]. (4)

2. Il fondo è articolato nelle seguenti parti al netto della quota percentuale di cui al comma 6:

a) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi ferroviari, comprensivi delle agevolazioni tariffarie;

b) parte destinata a far fronte agli oneri relativi all'effettuazione dei servizi automobilistici, individuati quali servizi minimi, e agli oneri derivanti dalle agevolazioni tariffarie, nonché agli oneri derivanti dai contributi per il personale dipendente delle aziende che concorrono all'espletamento del servizio di trasporto pubblico di cui all'articolo 14 della l.r. 12 dicembre 1997, n. 72. (1)

c) parte destinata a far fronte agli oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile.

3. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera a), è disposto dalla Giunta regionale, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2.

4. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera b), è disposto dagli enti competenti in conseguenza della stipula dei rispettivi contratti di servizio, per i servizi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), c), e), f).

5. L'impiego dei fondi di cui al comma 2, lettera c), è disposto dalla Giunta regionale e dagli enti locali, per le rispettive competenze, previa approvazione dei relativi accordi di programma previsti dall'articolo 12.

6. Il due per mille del fondo di cui al comma 2 è utilizzato annualmente per far fronte agli oneri per la predisposizione del piano regionale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti e per il funzionamento dell'Osservatorio per la mobilità, nonché per l'effettuazione degli studi, indagini e ricerche relative

[7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere ciascun contratto di servizio con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo di validità dello stesso.] (3)

8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall'attribuzione di finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all'esercizio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonomie locali. (2)

(1) Nel presente lettera sono state aggiunte le seguenti parole: "nonché agli oneri derivanti dai contributi per il personale dipendente delle aziende che concorrono all'espletamento del servizio di trasporto pubblico di cui all'articolo 14 della L.R. 12 dicembre 1997, n. 72" dall'art. 1, L.R. 12.01.2001, n. 2 (B.U.R. 18.01.2001, n. 10).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 32, L.R. 31.10.2011, n. 20 (B.U.R. 08.11.2011, n. 92, S.O. n. 7) a decorrere dal 09.11.2011. Si riporta di seguito il testo previgente: "8. Il bilancio annuale e pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le

obbligazioni relative a più esercizi finanziari derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall'attribuzione di finanziamenti da parte della Regione agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza.".

(3) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 32, L.R. 31.10.2011, n. 20 (B.U.R. 08.11.2011, n. 92, S.O. n. 7) a decorrere dal 09.11.2011.

(4) Le parole contenute tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 20, L.R. 29.11.2013, n. 44 (B.U.R. 02.12.2013, n. 94, S.O. n. 11) con decorrenza dal 17.12.2013.

CAPO V Risorse finanziarie e tariffe

Articolo 24

Sistema tariffario

1. La Giunta regionale, tenuto conto dei costi dei servizi, disciplina il sistema delle tariffe nell'ambito del programma triennale dei servizi e sulla base dei seguenti criteri:

a) sistema tariffario a zone con integrazione tariffaria tra servizi urbani e regionali. Fino all'attivazione di tale sistema viene utilizzato il sistema tariffario regionale costituito su tariffa chilometrica crescente distinta per classi di distanza e per modi di trasporto, con tipologia omogenea di titoli di viaggio;

b) unicità di tariffa per il titolo di viaggio nell'ambito del territorio comunale urbano e suburbano;

c) determinazione delle tariffe massime applicabili da parte delle imprese affidatarie dei servizi;

d) raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi fissato nel contratto di servizio, al netto dei costi di rete per i servizi ferroviari;

e) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio, con rimborso anche a carico della Regione erogato attraverso gli enti locali competenti alle imprese affidatarie. (1)

(1) La presente lettera, prima sostituita dall'art. 12, L.R. 06.11.2002, n. 23 (B.U.R. 14.11.2002, n. 120), è stata da ultimo così modificata dall'art. 24, L.R. 04.12.2017, n. 34 (B.U.R. 04.12.2017, n. 128) con decorrenza dal 05.12.2017. Si riporta, di seguito, il testo previgente: "e) agevolazioni tariffarie per categorie di utenti socialmente deboli, su appositi titoli di viaggio, con rimborso a carico della Regione erogato attraverso gli enti locali competenti alle imprese affidatarie.”.

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 25

Struttura e personale

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, identifica le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi. (1)
2. La Giunta regionale, tenuto conto anche delle eventuali richieste di trasferimento del personale, approva entro sei mesi dall'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 422/1997, gli elenchi nominativi, distinti per ente destinatario, del personale da trasferire, ivi compreso il personale trasferito dallo Stato. Il trasferimento agli enti locali avviene contestualmente al trasferimento delle funzioni previsto dall'articolo 28. All'atto del conferimento delle funzioni la Giunta regionale provvede altresì alla soppressione o alla rideterminazione delle competenze delle strutture organizzative interessate.
3. I posti dei contingenti di personale individuati ai sensi del comma 1 sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della Giunta regionale e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale.
4. Il personale regionale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata; nei confronti di tale personale continua inoltre ad applicarsi il trattamento previdenziale di cui alla L.r. 3 novembre 1984, n. 34.
5. La Giunta regionale mediante contrattazione con le rappresentanze sindacali regionali maggiormente rappresentative stabilisce inoltre le modalità di applicazione al personale

trasferito di forme di incentivazione anche utilizzando gli stanziamenti previsti per il fondo della produttività colletti va e per il miglioramento dei servizi.

6. Gli oneri relativi al personale trasferito sono a carico della Regione che vi provvede per l'anno in cui viene disposto il trasferimento con apposito stanziamento iscritto nel bilancio di previsione. Per gli anni successivi tali oneri vengono portati in aumento della dotazione finanziaria assegnata alle Province per far fronte alle spese relative alle funzioni conferite.

7. In relazione ai conferimenti disposti, la Giunta regionale adotta, avvalendosi della scuola di formazione del personale regionale, iniziative di riqualificazione del proprio personale, di quello trasferito e del personale degli enti locali.

(1) Le parole "sentita la Conferenza regionale delle autonomie" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle parole " sentito il Consiglio delle autonomie locali" dall'art. 16 L.R. 10.04.2007, n. 4, (B.U.R. 19.04.2007, n. 37). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, identifica le strutture organizzative e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi. "

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 26

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio di previsione di ciascun esercizio, i capitoli occorrenti per la gestione finanziaria.

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 27

Rendicontazione

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l'indicazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all'anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell'erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l'esercizio finanziario cui l'attestazione medesima fa riferimento. (1)

2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti destinatari delle funzioni per accertare l'andamento della gestione in ordine alle stesse.

(1) Il presente comma, prima sostituito dall'art. 32, L.R. 31.10.2011, n. 20 (B.U.R. 08.11.2011, n. 92, S.O. n. 7), è stato da ultimo così modificato dall'art. 7, L.R. 03.04.2015, n. 13 (B.U.R. 16.04.2015, n. 33) con decorrenza dal 17.04.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, le Province, i Comuni e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un'unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l'indicazione dell'ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all'anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell'erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l'esercizio finanziario cui l'attestazione medesima fa riferimento.".

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti previsto dalla presente legge decorre contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, comunque non prima del 11 luglio 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. La titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extra urbano è mantenuta in capo alla Regione fino alla scadenza del 31 dicembre 2003. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 15, L.R. 11.03.2003, n. 3 (B.U.R. 17.03.2003, n. 22).

CAPO VI Norme transitorie e finali
Articolo 29
Modificazione della L.R. 5.05. 1997, n. 27

1. All'articolo 1, comma 1, della L.r. 5 maggio 1997, n. 27 le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per la rete urbana di una città delle Marche;

carnet di 10 biglietti, con validità di un anno dalla data di rilascio, valido per un percorso su linee ordinarie extraurbane.

2. All'articolo 2, comma 1, della L.r. 27/1997 la lettera b) è abrogata e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mutilati e invalidi di guerra e di servizio dalla prima all'ottava categoria, invalidi civili e di lavoro e portatori di handicap con un'invalidità pari o superiore al 67 per cento;"

3. All'articolo 7 della L.r. 27/1997 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. I titoli di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1 rilasciati gratuitamente agli accompagnatori dei possessori di tessera contenente apposita annotazione del diritto all'accompagnamento, sono rimborsati dalla Regione con una quota pari al costo complessivo dei titoli stessi."

4. All'articolo 7 della L.r. 27/1997 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"3. la liquidazione dei rimborsi spettanti alle imprese avviene con decreto del dirigente del servizio trasporti della Regione previa presentazione da parte delle stesse delle fatture commerciali per gli importi corrispondenti a ciascun semestre, da erogare a saldo o in acconto o a conguaglio."

5. All'articolo 8, comma 1, della L.r. 2711997, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) abbonamenti annuali = TAM x 10 x 0,30;

c) carnet di biglietti = TO x 10 x 0,30 dove:

1) TAM è la tariffa del corrispondente abbonamento ordinario mensile sulla stessa relazione;

2) TO è la tariffa del biglietto ordinario sulla stessa relazione".

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 30

Modificazione della L.R. 12 .12.1997, n. 72

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della L.r. 12 dicembre 1997, n. 72 è sostituito dal seguente:

"1. l'assegnazione annuale dei contributi di cui all'articolo 16, lettera a) e l'erogazione degli stessi ai beneficiari sono disposte con decreto del Dirigente del servizio trasporti."

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della L.r. 72/1997 le parole "all'articolo 21" sono sostituite dalle parole "all'articolo 16, lettera b) ".

3. Il comma 1 dell'articolo 25 della L.r. 72/1997 è sostituito dal seguente:

"1. L'assegnazione annuale dei contributi di cui all'articolo 13, lettera b) e l'erogazione degli stessi ai beneficiari sono disposte con decreto del Dirigente del servizio trasporti."

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 31

Modificazione della L.R. 6. 04. 1998, n. 10

1. L'articolo 2 della L.r. 6 aprile 1998, n. 10 è abrogato.

2. L'articolo 4 della L.r. 10/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio)

1. È istituita presso ogni Provincia la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. La Commissione ha sede presso il servizio provinciale competente nel settore dei trasporti ed è composta da:

a) il dirigente del servizio competente nel settore dei trasporti della Provincia o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente;

c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea;

d) un rappresentante della capitaneria di porto territorialmente competente, esperto nel settore nautico, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui si debba procedere ad accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti;

e) un esperto in geografia e toponomastica.

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica cinque anni.

4. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina della Commissione non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.

6. li componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. la decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. g. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente in materia di trasporti.".

3. All'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, della L.r. 10/1998 le parole "Commissione regionale" sono sostituite dalle parole "Commissione provinciale".

4. All'articolo 7, comma 1, della L.r. 10/1998 dopo le parole "di cui all'articolo 8" sono aggiunte le parole "ove istituita".

5. All'articolo 8, comma 1, della L.r. 10/1998 le parole "è istituita" sono sostituite dalle parole "può essere istituita".

CAPO VI Norme transitorie e finali

Articolo 32

Norme transitorie e finali

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino per l'affidamento dei servizi di trasporto urbano, la Giunta regionale provvede a ripartire tra i Comuni sulla base della spesa storica e della definizione dei servizi minimi, le risorse finanziarie destinate al trasporto urbano nonché quelle per i servizi di cui al comma 2.

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino i Comuni, in quanto enti affidatari dei servizi di cui all'articolo 14, comma 4, dei d.lgs. 422/1997, provvedono all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi medesimi e alla stipula dei relativi contratti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, le aziende già costituite in società per azioni a maggioranza pubblica rientrano tra quelle alle quali possono essere affidati i servizi di trasporto pubblico, secondo modalità e condizioni previste nel medesimo

articolo.

4. Nel fondo regionale trasporti l'ammontare delle risorse finanziarie proprie della Regione di cui all'articolo 23, comma 2, lettere b) e e), per l'anno 1999 è di importo pari allo stanziamento previsto per l'anno 1998 relativo alle "Spese per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto".

[5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della L.r. 5 luglio 1983, n. 16, provvedono le guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e prioritariamente il personale dipendente dell'impresa appositamente incaricato dall'impresa esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Presidente della Provincia competente per territorio.] (6)

6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della l.r. 21 luglio 1992 n. 31, la l.r. 21 luglio 1992 n. 32, la l.r. 5 maggio 1997, n. 27, come modificata dalla presente legge, nonché la l.r. 12 dicembre 1997, n. 72, come modificata dalla presente legge, ad eccezione dell'articolo 14. (1)

6 bis. La Giunta regionale e gli enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003. Nel periodo di proroga la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalla Regione. (2)

6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico è consentita fino al 31 dicembre 2005. La proroga relativa al contratto di servizio ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2007, fatte salve ulteriori proroghe derivanti dalla normativa statale. (3)

6 quater. Dal 1° gennaio 2005 la gestione dei contratti in essere del trasporto pubblico locale extraurbano è assicurata dalle Province. (4)

6 quinquies. Gli enti locali che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno in corso procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, attivate ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), e giunte almeno alla fase di offerta, sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'iter di affidamento medesimo e comunque non oltre il 30 giugno 2007. (5)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 12.01.2001, n. 2 (B.U.R. 18.01.2001, n. 10). Si riporta, di seguito, il testo previgente:

" 6. Alla data del conferimento delle funzioni di cui all'articolo 28 cessano di avere applicazione gli articoli da 1 a 20 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31, la l.r. 21 luglio 1992, n. 32, nonché le L.r. 5 maggio 1997, n. 27 e 12 dicembre 1997, n. 72, come modificate dalla presente legge ".

(2) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 17, L.R. 28.10.2003, n. 19 (B.U.R. 30.10.2003, n. 98) è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 22.12.2003, n. 28 (B.U.R. 15.01.2004, n. 3). Si riporta di seguito, il testo previgente:

"6 bis. La Giunta regionale e gli Enti locali sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio stipulati per il trasporto pubblico automobilistico e ferroviario in scadenza al 31 dicembre 2003, purché le procedure concorsuali siano indette entro quella data, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni".

(3) Il presente comma prima stato aggiunto dall'art. 17, L.R. 28.10.2003., n. 19 (B.U.R. 30.10.2003, n. 98), poi sostituito dall'art. 1 L.R. 01.08.2005, n. 20, (B.U.R. 11.08.2005, n. 72), è stato da ultimo sostituito dall'art. 27 L.R. 23.02.2007, n. 2, (B.U.R. 26.02.2007, n. 19, Supplemento n. 6). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6 ter. La proroga relativa al contratto di servizio del trasporto pubblico automobilistico e al contratto ferroviario è consentita fino al 31 dicembre 2005."

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24, L.R. 24.12.2004, n. 29 (B.U.R. 28.12.2004, n. 139).

(5) Il presente comma prima aggiunto dall'art. 39 L.R. 10.02.2006, n. 2, (B.U.R. 16.02.2006, n. 21), poi sostituito dall'art. 12, L.R. 04.08.2006, n. 13, (B.U.R. 04.08.2006, n. 80), è stato da ultimo sostituito dall'art. 27 L.R. 23.02.2007, n. 2, (B.U.R. 26.02.2007, n. 19, Supplemento n. 6). Si riporta, di seguito, il testo previgente: "6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 marzo 2006 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 31 dicembre 2006. "

(6) Il presente comma è stato così abrogato dall'art. 12, L.R. 26.05.2009, n. 12, (B.U.R. 04.06.2009, n. 53), con decorrenza dal 19.06.2009.